

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 novembre 2007, n. 0392/Pres.

Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo in attuazione dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)

Art. 1	Finalità
Art. 2	Requisiti dei beneficiari
Art. 3	Requisiti dei progetti
Art. 4	Durata dei progetti
Art. 5	Misura del contributo e costi ammissibili
Art. 6	Criteri di priorità e di valutazione
Art. 7	Riparto delle risorse e bando
Art. 8	Domanda di contributo
Art. 9	Procedimento per l'approvazione dei progetti e per la concessione del contributo
Art. 10	Erogazione del contributo in via anticipata
Art. 11	Rendicontazione
Art. 12	Erogazione a consuntivo
Art. 13	Divieto di cumulo
Art. 14	Ispezioni e controlli
Art. 15	Rinvio
Art. 16	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di promuovere la formazione, l'alta qualificazione e l'occupazione delle risorse umane nei settori produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione, nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, il presente regolamento definisce i requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell'ambito dell'innovazione, della ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell'attività di sviluppo precompetitivo, previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 2
(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti proponenti:

- a) università;
- b) università o soggetti accreditati per svolgere attività di formazione professionale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres., e successive modifiche e integrazioni, quali capofila di un'associazione temporanea di scopo, composta, tra gli altri, da almeno uno dei seguenti soggetti:
 - 1) enti di ricerca;
 - 2) parchi scientifici e tecnologici.

2. I soggetti di cui al comma 1, compresi i singoli soggetti componenti l'associazione temporanea di scopo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere scopo di lucro;
- b) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attività istituzionali;
- c) non svolgere attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
- d) avere sede principale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera c), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attività non economiche, i soggetti svolgenti anche attività di natura economica purché, per evitare sovvenzioni incrociate dell'attività economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte;
- b) i costi relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti;
- c) i finanziamenti relativi alle attività economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti.

4. In ogni caso il proponente non può fruire di qualsivoglia forma di lucro, diretto o indiretto, sulla prestazione di soggetti terzi.

5. La natura giuridica dei beneficiari ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento devono essere desumibili e dimostrabili da almeno uno dei seguenti atti:

- a) atto costitutivo,
- b) statuto;
- c) bilanci;
- d) delibere e verbali degli organi di amministrazione dai quali si desuma la composizione dei beneficiari, del capitale sociale, del patrimonio associativo o del fondo comune.

6. Se il possesso di alcuni dei requisiti e delle condizioni non è attestato dagli atti di cui al comma 5 ovvero non emerge con chiarezza dagli stessi, possono essere prodotte, nei casi e nelle forme consentiti dalla legge, dichiarazioni sostitutive di atto notorio o dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Art. 3

(Requisiti e contenuti dei progetti)

1. Sono finanziabili progetti di formazione specifici nei seguenti ambiti:

- a) innovazione;
- b) ricerca scientifica;
- c) ricerca applicata;
- d) trasferimento tecnologico;
- e) attività di sviluppo precompetitivo.

2. I progetti di cui al comma 1 devono possedere i contenuti minimi previsti dai bandi di cui all'articolo 7 riferiti a ciascuna tipologia.

3. I progetti di cui al comma 1 devono essere rivolti a favore di qualunque persona fisica, senza favorire determinate imprese o settori, e, in particolare, devono riguardare:

- a) formazione o riqualificazione dei disoccupati, compresi i tirocini in azienda;
- b) formazione rivolta a lavoratori o ad alcune categorie di lavoratori che danno loro la possibilità di seguire formazione non connessa all'impresa o nel settore di attività in cui sono occupati.

4. I progetti devono altresì contenere:

- a) la descrizione analitica delle modalità di attuazione;
- b) la durata;
- c) i risultati attesi,
- d) gli obiettivi previsti;
- e) la descrizione delle spese, il costo complessivo con il prospetto dei costi suddivisi per annualità nel caso di progetti pluriennali;
- f) l'indicazione del coordinatore e del responsabile scientifico.

Art. 4

(Durata dei progetti)

1. I progetti devono avere durata almeno semestrale e non superiore al triennio.

Art. 5

(Misura del contributo e costi ammissibili)

1. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento del costo ammesso.

2. Il contributo è calcolato sui costi ammissibili di cui al comma 3 al netto dell'eventuale cofinanziamento in denaro o in natura.

3. I costi ammissibili, specificati in dettaglio dal bando di cui all'articolo 7, sono i seguenti:

- a) costi di personale;
- b) costi per l'esecuzione del progetto;
- c) costi relativi alla valorizzazione del progetto.

4. I costi sono ammissibili se rientranti nelle tipologie di cui al comma 3 così come specificati dai bandi di cui all'articolo 7 e purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto.

5. I costi devono essere comprovabili da fatture quietanzate o da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo massimo previsto dal bando di cui all'articolo 7.

7. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il costo ammissibile, il proponente può rideterminare il costo del progetto. In tal caso, il contributo è concesso se le risorse disponibili sono sufficienti a coprire il costo rideterminato purché la rideterminazione non sia superiore alla percentuale prevista dal bando di cui all'articolo 7.

Art. 6

(Criteri di priorità e di valutazione)

1. I criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti dai bandi di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Riparto delle risorse e bando)

1. Con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, annualmente è stabilito, nell'ambito della disponibilità finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare:

- a) per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualità di riferimento;
- b) per il finanziamento dei progetti approvati ma non finanziati per carenza di risorse nell'annualità precedente, mediante scorrimento della graduatoria per tipologia, con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

2. Con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, sono approvati uno o più bandi in cui sono individuati:

- a) le risorse disponibili per ciascuna tipologia progettuale;
- b) i contenuti minimi di cui all'articolo 3, comma 2 riferiti a ciascuna tipologia;
- c) i costi ammissibili rientranti nelle tipologie di cui all'art. 5 comma 3;
- d) l'importo massimo del contributo di cui all'art. 5 comma 6;
- e) la percentuale sul costo ammissibile entro la quale è possibile operare la rideterminazione del costo stesso in caso di insufficienza di risorse;

- f) i criteri e punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria;
- g) la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità;
- h) il termine iniziale e finale di presentazione delle domande;
- i) l'eventuale numero massimo di domande presentabili da ciascun soggetto e le modalità di presentazione delle stesse;
- l) la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative;
- m) le eventuali ulteriori condizioni da rispettare ai fini della concessione del contributo.

3. In caso di disponibilità di nuove risorse nell'anno, con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca è stabilito, nell'ambito della disponibilità, il riparto delle risorse stesse mediante scorrimento della graduatoria per tipologia con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

Art. 8

(Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto con il bando di cui all'articolo 7 ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati mediante costituzione di associazione temporanea di scopo, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda può essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma.

3. La domanda deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma;
- b) la durata del progetto;
- c) l'ammontare complessivo del contributo richiesto suddiviso per ciascuna annualità;
- d) nel caso di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della concessione, qualora la stessa non sia già stata costituita.

4. In ogni caso, la domanda deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) l'elaborato dal quale emergano i requisiti e gli elementi di cui all'articolo 3 ed all'articolo 6;
- b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

- c) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, nel caso di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e se già esistente.

6. Ogni domanda può contenere un solo progetto.

Art. 9

(Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo)

1. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata Direzione, effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata.

2. In caso di necessità la Direzione richiede per una sola volta documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'esclusione.

3. La selezione dei progetti è effettuata dalla Direzione mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifica graduatoria, distinta per tipologia progettuale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e dei criteri di cui all'articolo 6 come previsti dal bando di cui all'articolo 7.

4. L'assenza di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto.

5. Sono approvati i progetti che raggiungano almeno la soglia minima di punteggio prevista dal bando.

6. La graduatoria indica, per ciascuna tipologia progettuale:

- a) i progetti approvati e finanziabili;
- b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse;
- c) i progetti non approvati e la relativa motivazione.

7. L'atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Il contributo è concesso secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle risorse annue disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 9, con decreto del Direttore del Servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia

9. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse dell'annualità di riferimento nei limiti della disponibilità di bilancio in relazione al patto di stabilità e crescita e secondo quanto disposto dal bando di cui all'articolo 7.

10. Qualora si rendano disponibili risorse, anche derivanti da accertamenti, verifiche, revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, è disposto lo

scorrimento delle graduatoria per tipologia con priorità per i progetti con punteggio più elevato.

Art. 10

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento del contributo concesso, secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di progetti di durata fino a un anno, erogazione in un'unica soluzione fino al settanta per cento;
- b) nel caso di progetti pluriennali, prima erogazione non superiore al 30 per cento del contributo concesso. Le richieste di erogazione successive alla prima, che possono essere presentate annualmente, devono contenere una relazione sull'andamento del progetto ed un prospetto sintetico delle spese sostenute, che dimostri che il beneficiario ha utilizzato almeno l'80 per cento di quanto già erogato.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

4. La concessione a soggetti privati dell'anticipazione sul contributo è subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 11

(Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione degli contributi i beneficiari, sulla base dell'articolo 41 della LR 7/2000, devono presentare, entro 120 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

2. I beneficiari elencati dall'articolo 42 della LR 7/2000 devono presentare, entro 120 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione è allegato un prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilità dei costi previsti dal presente regolamento.

3. I beneficiari previsti dall'articolo 43 della LR 7/2000 devono presentare, entro 120 giorni dalla conclusione del progetto o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dagli Uffici.

4. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato.

5. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

6. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste dal bando, previa comunicazione ed assenso scritto dell'Amministrazione regionale, pena la rideterminazione ed eventuale riduzione del contributo, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.

7. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 12

(Erogazione a consuntivo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, commi 4 e 5, il contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'articolo 11, il saldo dello stesso, viene erogato successivamente all'approvazione del rendiconto e previa presentazione di una relazione attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo.

2. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo è erogato al soggetto capofila che provvederà al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa.

3. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

Art. 13
(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi e provvidenze pubblici, comunque denominati.

Art. 14
(Ispezioni e controlli)

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 15
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della LR 7/2000 e successive modifiche.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.